

CONSIAG SERVIZI COMUNI S.R.L.

STATUTO

Art. 1 - Costituzione e Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, denominata "CONSIAG SERVIZI COMUNI SRL".

Art. 2 - Soci

Potranno assumere la qualità di socio, con la conseguente assunzione di ogni diritto e obbligo:

- a) gli Enti locali ovvero unioni/associazioni o consorzi tra detti soggetti;
- b) le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti pubblici;
- c) le società a totale capitale pubblico.

Art. 3 - Natura della Società

3.1. La società è un soggetto strumentale, organizzato dai Soci, per lo svolgimento comune, in maniera unitaria e coordinata, di servizi e attività di interesse generale e/o funzionali ai soci stessi.

3.2. La società è espressione della collaborazione di soggetti pubblici, portatori di interessi omogenei, per la produzione di beni ed attività strumentali all'attività di tali enti, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica delle stesse attività.

3.3. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli enti affidanti, analogo a quello dagli stessi esercitato nei confronti dei propri uffici e/o servizi, che si esplica anche mediante il Comitato degli Enti, nelle forme previste dal presente Statuto.

3.4 La società opera per gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti.

Art. 4 - Sede

4.1 La società ha sede nel Comune di Prato.

4.2 La società potrà, nelle forme di legge, aprire sedi e istituire filiali, uffici, sportelli, depositi e stabilimenti secondari su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dei comuni in cui sono presenti gli enti costituenti, partecipanti o affidanti di cui al punto 3.4.

Art. 5 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

Art. 6 - Oggetto

6.1 La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di servizi e attività di interesse degli Enti costituenti, partecipanti o affidanti, relativi ai settori dell'ambiente, del territorio e dell'energia, e precisamente i seguenti:

progettazione, realizzazione, trasformazione, gestione e manutenzione di impianti elettrici, termici e idrici in generale, quali, a titolo esemplificativo, impianti di produzione e distribuzione di energia

termica, frigorifera, elettrica, gestione calore, servizio energia, impianti elettrici e di illuminazione, videosorveglianza e apparecchiature informatiche, nonché attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza, efficienza e risparmio energetico; manutenzione strade e segnaletica; gestione del verde pubblico; gestione e manutenzione immobili e beni, anche con la formula del "global service", **gestione di servizi cimiteriali e illuminazione votiva, gestione magazzino e depositaria comunale.**

Per tutte le attività sopra elencate la società potrà operare in tutte le fasi del processo, dalla progettazione e realizzazione degli interventi necessari, alla gestione ordinaria e straordinaria delle attività e dei servizi.

6.2 Per quanto riguarda in particolare il settore dell'Energia, la società potrà operare in tutte le fasi di seguito esemplificate:

- a) dall'effettuazione della diagnosi energetica riferita in particolare agli edifici ad uso pubblico del sistema edificio/impianto, e redazione di documenti di sostenibilità, con particolare riferimento agli aspetti energetici;
- b) alla progettazione e realizzazione degli interventi necessari per la costruzione e messa a norma degli impianti di produzione e distribuzione di energia termica, frigorifera ed elettrica per usi multipli, e gestione degli stessi, anche finalizzati all'ottimale utilizzo delle risorse energetiche, alla razionale utilizzazione delle risorse, al contenimento dei consumi e all'utilizzo delle energie rinnovabili, nonché alla tutela e salvaguardia dell'ambiente e del territorio;
- c) alla gestione ordinaria e straordinaria degli impianti e del servizio, finalizzate anche alla concreta attuazione e sperimentazione di nuovi criteri scientifici e tecnologici per il risparmio energetico e l'uso razionale ed efficiente dell'energia.

6.3 Per il migliore raggiungimento dei fini di cui all'art. 3, la società potrà altresì:

- a) partecipare a programmi ed attività di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico nelle materie comprese nell'oggetto sociale e in particolare nei campi della ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche, nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia e allo sviluppo delle energie rinnovabili;
- b) organizzare e partecipare a corsi e/o seminari per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nelle materie di cui sopra e per promuovere lo sviluppo del sistema industriale e tecnologico e la qualità dei servizi e delle attività inerenti il settore dell'energia, l'ambiente ed il territorio;
- c) collaborare con gli Enti costituenti, partecipanti o affidanti per l'attuazione degli aggiornamenti normativi nelle materie sopra indicate e svolgere per detti Enti attività di consulenza in tali materie;

d) effettuare attività di comunicazione, informazione e promozione nelle materie comprese nell'oggetto sociale ed in particolare in materia di fonti rinnovabili e nuove tecnologie volte alla riduzione dei consumi e all'uso ottimale dell'energia elettrica e termica.

Art. 7 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai dati iscritti presso la CCIAA e il Registro Imprese.

Art. 8 - Capitale Sociale

8.1 Il capitale della società è di Euro 65.634,40 (sessantacinquemilaseicentotrentaquattro e quaranta centesimi), diviso in quote come per legge.

Per i conferimenti si osservano le disposizioni di cui agli artt. 2464 e 2465 del c.c..

8.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 e seguenti del c.c..

L'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c.. In caso di aumento del capitale è riservato ai soci il diritto di opzione così come disciplinato al successivo art. 9.

8.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 9 - Diritto d'Opzione

9.1 In caso di aumento del capitale sociale, i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.

9.2 L'esercizio del diritto di opzione dovrà essere effettuato o a mezzo di dichiarazione resa dal socio in Assemblea ovvero a mezzo di lettera raccomandata inviata alla società, con le modalità ed i termini previsti dalla delibera di aumento del capitale. Si applicano le disposizioni dell'art. 2481 bis c.c..

Art. 10 - Trasferimento delle partecipazioni, Diritto di prelazione e Clausola di gradimento

10.1 Le quote sono trasferibili unicamente a favore di altri soci e/o a favore di enti locali, pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o società a totale partecipazione pubblica, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 1 e 2 del presente statuto, nonché delle disposizioni pubblicistiche vigenti, regolanti la partecipazione di pubbliche amministrazioni a società di capitali, alle condizioni di seguito indicate.

10.2 Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare quanto previsto nell'art. 1 del presente statuto e gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione degli Enti di cui agli artt. 2 e 3 ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di quote.

10.3 Nella dizione "trasferimento di quote" s'intendono compresi tutti quei negozi e/o atti in forza dei quali si consegua, in via diretta od indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali su quote o diritti di opzione della società.

10.4 In tutti i casi in cui la natura del negozio e/o atto non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le quote versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

10.5 Durante i primi 3 (tre) anni dall'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, è fatto divieto ai Soci di trasferire interamente la propria partecipazione sociale.

10.6 E' fatto altresì divieto ai Soci che fanno ingresso nella compagine sociale di trasferire interamente la propria partecipazione sociale durante i primi 3 (tre) anni dalla data di efficacia dell'acquisto della quota sociale.

10.7 Nell'ipotesi di trasferimento di quote eseguito senza l'osservanza di quanto stabilito nel presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto tra i soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, e non potrà alienare le quote con effetto verso la società.

10.8 Pertanto il socio che intende vendere, o, comunque, trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà comunicare la propria offerta, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione, con lettera raccomandata spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;

b) le quote dovranno essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle quote offerte, della data fissata per il trasferimento.

10.9 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte

spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, così come meglio specificato ai punti successivi.

10.10 Qualora qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

10.11 Qualora nella comunicazione sia indicato, come acquirente, un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

10.12 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

10.13 Qualora il prezzo sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci, che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Prato, su richiesta della parte più diligente.

10.14 Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

10.15 Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore:

- a) risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà, comunque, al prezzo offerto dal potenziale acquirente;
- b) risultasse inferiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento, a favore dei soci aventi il diritto di prelazione, avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore, oppure il socio, che intende procedere al trasferimento, avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione, dandone notizia all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inoltrata, in copia, anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove il socio offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato

dall'arbitratore.

10.16 Il costo dell'arbitratore sarà a carico del socio offerente.

10.17 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato in proporzione alla partecipazione del socio che esercita il diritto, indicando, altresì, la parte massima delle quote offerte, che il socio è disposto ad acquistare, nel caso in cui gli altri soci o alcuni tra essi non esercitino il loro diritto di prelazione; qualora nessun socio intenda acquistare le quote offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle quote stesse, sarà libero di trasferire tutte le quote all'acquirente indicato nella comunicazione, purché nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 10.1 e delle successive previsioni in tema di clausola di gradimento, entro dieci giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci, la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alle quote di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quali quote acquistare tra quelle oggetto del trasferimento.

10.18 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle quote.

Nell'ipotesi di costituzione di usufrutto, gli altri soci hanno diritto di essere preferiti, con le modalità ed i termini di cui sopra; il diritto di prelazione non spetta nel caso di costituzione di pegno.

10.19 Il socio potrà cedere liberamente la partecipazione per la quale non sia stata esercitata la prelazione, purché ottenga il consenso dell'Assemblea dei Soci, alla quale deve essere comunicato, dal Consiglio di Amministrazione, il potenziale acquirente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contestualmente alla Convocazione dell'Assemblea.

10.20 Il gradimento potrà essere negato nel caso in cui l'acquirente proposto possa contrastare con gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione degli Enti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi, nonché qualora il trasferimento della partecipazione comporti, o abbia come conseguenza, la violazione di disposizioni normative regolanti la partecipazione di pubbliche amministrazioni a società di capitali.

10.21 L'eventuale diniego del gradimento, adeguatamente motivato, dovrà pervenire al socio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora, entro il predetto termine, nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto indicato nella comunicazione.

Art. 11 - Recesso - Esclusione del socio

11.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei particolari diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- j. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

11.2 Il socio, che intende recedere dalla società, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.3 La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

11.4 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

11.5 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese.

11.6 Il recesso non può essere esercitato, e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.7 La liquidazione delle partecipazioni del socio receduto avverrà ai sensi dell'art. 2473 c.c..

11.8 L'esclusione del socio è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea dei Soci nei confronti del socio che:

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze nei confronti della società, delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è

stata assunta mediante lettera con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1 I soci decidono sui principali atti di programmazione e di gestione della società, sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, e sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o un terzo dei Soci sottopongono alla loro approvazione.

12.2 In ogni caso è riservata alla competenza dell'Assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, del piano industriale annuale e pluriennale preventivo comprendente i budget economici, i progetti di investimento, i criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società; le politiche finanziarie; la verifica annuale dello stato di attuazione degli obiettivi delle politiche individuate dal piano industriale;
- b. le modificazioni dello statuto, ad eccezione di quelle necessarie ad adeguarlo a disposizioni normative obbligatorie;
- c. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d. la nomina o la revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente ed i loro compensi; l'Assemblea stabilisce, inoltre, un limite massimo per l'indennità in caso di deleghe;
- e. l'eventuale nomina del Revisore e/o dell'Organo di Controllo e, in caso di nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio stesso e la definizione dei relativi compensi;
- f. l'eventuale nomina del Direttore e l'individuazione delle funzioni e poteri allo stesso attribuiti;
- g. la messa in liquidazione della società, la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- h) la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi per valori superiori ad euro 100.000 (centomila e zero centesimi) ciascuna ;
- i. l'acquisizione o l'alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, nonché la costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali immobiliari per valori superiori ad euro 200.000,00 (duecentomila e zero centesimi) ciascuno;
- j. l'assunzione di obblighi finanziari, finanziamenti o mutui ipotecari, anche sotto forma di apertura di credito, per importi superiori ad euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi) ciascuno;
- l. la decisione in ordine all'ammissione/esclusione di un socio;
- m. la decisione di fusioni, scissioni, incorporazioni, acquisti e cessioni, sia in proprietà che in gestione, di aziende o rami d'azienda.

12.3 L'Assemblea, nell'ambito del potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulle specifiche

attività affidatele può emanare, ai fini di rendere effettivo il controllo analogo, disciplinari di servizio relativi a singoli servizi.

12.4 L'Assemblea può richiedere all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti, relativi alla gestione dei servizi affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo, se nominati, una sintetica relazione sull'attività svolta.

12.5 Ciascun socio può demandare alla competenza dell'Assemblea la decisione della Società su questioni strettamente attinenti alla gestione di servizi da esso affidati alla Società stessa.

12.6 In tal caso, il socio interessato convoca l'Assemblea nelle forme di cui all'art. 14.

12.7 L'Assemblea assume le decisioni relative alle questioni poste all'ordine del giorno dal singolo socio ai sensi dei paragrafi 12.5 e 12.6 in un'unica seduta, senza possibilità di seconda convocazione. L'Assemblea, in tali casi, è costituita e delibera secondo le previsioni di cui all'art. 18.1.

12.8 Qualora l'Assemblea non sia regolarmente costituita ovvero sia assunta una decisione contraria alla volontà del socio che ha convocato l'Assemblea, questo ha diritto di recedere dalla società nelle forme di cui all'art. 11.2 e seguenti. Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro quindici giorni dalla data in cui si è svolta o si sarebbe dovuta svolgere la seduta Assembleare.

Art. 13 - Diritto di Voto

13.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti al registro imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto.

13.2 Il socio moroso che non ha adempiuto agli obblighi di conferimento non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore o dall'Organo di controllo, se nominati, o anche da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale o un terzo dei soci; l'Assemblea può altresì essere convocata dal singolo socio nei casi previsti al precedente articolo 12.5.

14.2 L'Assemblea è convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax, telegramma, e-mail), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante al registro imprese. Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso ricevuto almeno tre giorni prima della data dell'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

14.3 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di **seconda convocazione**, per il caso in cui, nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

14.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 15 - Svolgimento dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di loro assenza o impedimento, è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

15.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.3 Fatte salve le decisioni nelle materie elencate al precedente punto 12.2, che devono essere assunte con il metodo assembleare, è consentito che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per video-conferenza, con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione ed alla votazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare i documenti in tempo reale. In tale ipotesi l'avviso di convocazione ne indicherà le modalità. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, che devono pertanto essere nello stesso luogo onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 16 - Deleghe

16.1 Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

16.2 La delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 17 - Verbale dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

17.2 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o

dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 15 comma 2.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.3 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18 - Quorum Costitutivi e Deliberativi

18.1 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e del numero dei soci. L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea e dei soci presenti.

18.2 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tutti i soci e delibera all'unanimità.

18.3 Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. a),b),c),d),e),f) e g), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci e delibera all'unanimità.

Nei casi previsti dal precedente art. 12.2, lett. h), i), j), l) ed m), in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e la metà dei soci, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea e i 2/3 dei Soci presenti.

18.4 Restano, in ogni caso, salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

In caso di Assemblea convocata dal singolo socio, ai sensi dei precedenti commi da 12.5 a 12.6, trovano applicazione i quorum ivi previsti.

18.5 In caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare della maggioranza richiesta per l'approvazione di delibere dell'Assemblea di cui all'art. 12.2, sarà immediatamente convocata una successiva seduta, non prima di 15 gg e non oltre 30 dalla precedente, avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire una ulteriore valutazione della decisione.

18.6 Se anche in tale successiva seduta non sono raggiunti il quorum necessario per l'approvazione della deliberazione, si verifica una situazione definita di "**Stallo Decisionale**"; in tal caso i Soci, su impulso del Presidente della Società e/o del Presidente del Collegio Sindacale o Revisore Unico, si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze,

preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi trenta giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).

18.7 Al verificarsi di uno Stallo Decisionale e fino alla risoluzione dello stesso, i Soci si impegnano a fare in modo che vengano condotte solo operazioni di ordinaria amministrazione.

18.8 Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non sia stato ricomposto e non sia stata perciò approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("**Insanabile Stallo Decisionale**").

18.9 In ipotesi di Insanabile Stallo Decisionale, la proposta di deliberazione dalla quale è conseguita tale situazione di Insanabile Stallo Decisionale potrà essere approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci e del capitale sociale, a prescindere dall'oggetto della deliberazione.

Ciascun socio che esprima in Assemblea voto contrario alla deliberazione così assunta avrà diritto di recesso dalla società, che potrà essere esercitato nei tempi e modi di cui al precedente art. 11.

Art. 19 - Comitato degli Enti

19.1 Il Comitato degli Enti è composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti che hanno affidato un servizio/attività alla Società alla data di convocazione del comitato stesso e che a detta data risultino iscritti nell'apposito "Libro del Comitato", a cura dell'organo amministrativo della società. Esso integra le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo che i suddetti enti svolgono sulla società, attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo.

Inoltre, ogni singolo ente che ha affidato un servizio/attività è dotato di strumenti di indirizzo, coordinamento e controllo sulla specifica attività/servizio affidata attraverso il relativo disciplinare di servizio.

19.2 A tal fine entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato esprime indirizzi generali anche in vista dell'approvazione da parte dell'Assemblea del piano industriale annuale (per l'esercizio successivo) e pluriennale, sui progetti di investimento, sui criteri generali di gestione dei servizi/attività affidati alla società, svolgendo attività di raccordo tra gli enti affidanti al fine di una gestione unitaria e coordinata delle attività nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia.

19.3 Inoltre, con cadenza almeno semestrale, l'Amministratore Unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione assicurano la trasmissione al Comitato di reports relativi all'andamento della gestione di servizi affidati e della gestione della società, sui quali il Comitato può esprimere osservazioni e pareri.

Il Comitato può richiedere altresì all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'acquisizione di informazioni, documenti, atti relativi alla gestione dei

servizi/attività affidati, nonché può richiedere al Revisore o all'Organo di controllo, se nominati, una sintetica relazione sull'attività svolta in un periodo non inferiore a quattro mesi.

19.4 Il Comitato nella prima seduta nomina un proprio Presidente, che ha il compito di convocare il Comitato su iniziativa propria, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o su richiesta dell'Amministratore Unico o del Presidente del C.d.A., nonché di constatare la regolare costituzione del Comitato, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento della riunione ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Il Comitato nomina, altresì, un segretario, con funzioni di verbalizzazione delle riunioni.

Il Comitato potrà adottare un Regolamento di Funzionamento interno che sarà tempestivamente comunicato all'organo amministrativo della società.

Art. 20 - Nomina, Composizione e Durata dell'Organo Amministrativo

20.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto fino ad un massimo di 3 (tre) membri, nominati con decisione dei soci. Gli amministratori sono rieleggibili.

20.2 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, e in ogni caso non oltre tre esercizi. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

20.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Nei casi in cui viene meno la maggioranza dei consiglieri si applica l'art. 2386 c.c..

Per la rinuncia all'ufficio da parte degli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2385 c.c..

Art. 21 - Poteri dell'Organo Amministrativo

21.1 L'Organo Amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, tranne quelli riservati dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea, nonché la rappresentanza generale della stessa.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare, nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto, propri poteri di amministrazione e di rappresentanza al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c..

21.3 Resta esclusa la possibilità di delega, non solo delle funzioni riservate dalla legge all'organo amministrativo, ma anche dei seguenti atti:

- la prestazione di garanzie reali e/o personali e l'acquisto ed alienazione di beni immobili, beni mobili registrati e brevetti, e costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali immobiliari,

per valori superiori ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) ciascuno;

- adeguamento dello statuto a disposizioni normative obbligatorie;
- predisposizione dei piani industriali e predisposizione del rendiconto consuntivo annuale.

Art. 22 - Convocazione e svolgimento del Consiglio di Amministrazione

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, è convocato dal Presidente, o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano di età, che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

22.2 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'Organo di controllo, con lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Nell'avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno.

22.3 Il Consiglio si riunisce nella sede della società o in altro luogo in Italia.

22.4 La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità, oppure su richiesta di un terzo dei consiglieri, o in ogni caso almeno ogni tre mesi.

22.5 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati.

22.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano con il sistema della **videoconferenza o teleconferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

22.7 Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma salvi i casi di legge e dunque anche i casi di cui all'art. 2475, comma 5° codice civile, le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere adottate mediante **consultazione scritta**. Il testo della decisione deve essere comunicato per iscritto a tutti gli amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, mediante fax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio o al recapito degli amministratori, sindaco unico o sindaci effettivi, se nominati, comunicato all'atto della nomina (o successivamente in caso di modifica).

22.8 Per l'adozione delle decisioni tramite consultazione scritta è necessario che il consenso della

maggioranza assoluta degli amministratori sia comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dall'invio del testo da parte dello stesso mediante telegramma o telefax ovvero lettera semplice consegnata a mani (sottoscritta in copia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con apposta la data di ricevimento).

22.9 Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione di consenso pervenuta. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

22.10 Qualora il consenso scritto circa la decisione proposta sia trasmesso alla società tramite telefax, è fatto obbligo a ciascun amministratore di trasmettere l'originale alla società tramite lettera raccomandata a/r ovvero tramite lettera semplice consegnata a mani (sottoscritta in copia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con apposta la data di ricevimento) entro 3 (tre) giorni dalla trasmissione via telefax.

Art. 23 - Validità delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

23.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto dato dal Presidente.

23.2 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art 24 - Compensi degli Amministratori

24.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

24.2 I soci possono assegnare agli amministratori un'indennità, che, qualora superiore, è alternativa al rimborso delle spese di cui al precedente punto.

24.3 In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nei limiti di quanto previsto all'art. 12, secondo comma, lettera d).

Art. 25 - Poteri del Presidente

25.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

25.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

25.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, esso è sostituito dall'Amministratore più anziano di età. La firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Art. 26 - Organo di controllo e Revisore

26.1 L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto

da tre membri effettivi e da due supplenti, a scelta dei soci al momento della decisione di nomina.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

26.2 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria qualora ricorrano i casi previsti dalla legge mentre è facoltativa, su decisione dei soci, qualora non ricorra un obbligo di legge.

26.3 La revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo o ad un revisore all'uopo nominato.

26.4 Nei casi di nomina obbligatoria dell'organo di controllo a quest'ultimo spetta, oltre al controllo di gestione, anche la revisione legale dei conti qualora con decisione dei soci non sia contestualmente nominato un revisore.

26.5 Non può essere nominato alla carica di sindaco o di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Codice Civile o negli altri casi di ineleggibilità o decadenza previsti tempo per tempo dalla legge o dall'altra normativa applicabile.

26.6 Il corrispettivo dei Sindaci e del Revisore, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo per l'esercizio della revisione legale sono determinati dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

26.7 Il Sindaco Unico, i componenti del Collegio Sindacale ovvero il Revisore restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

26.8 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale, se nominato, si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

26.9 La Società si conforma alle norme tempo per tempo vigenti in materia di organo di controllo e di revisione legale dei conti.

Art. 27 Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, in conformità all'art. 2428 del Codice Civile ed alla relazione del Revisore o dell'Organo di controllo (articolo 2429 del Codice Civile) è presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione del Revisore o dell'Organo di controllo dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

Art. 28 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, saranno distribuiti fra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea, nei limiti stabiliti dalla legge, non ne stabilisca, in tutto o in parte, una diversa destinazione. Il pagamento degli utili sarà eseguito nel termine fissato dall'Assemblea, presso la sede sociale. Gli utili non riscossi nel termine di cinque anni saranno prescritti. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

Art. 29 - Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste e regolate dalla legge. Nei casi in cui si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti necessari previsti dalla legge senza indugio.

Art. 30 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e le leggi speciali in materia.

IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO È CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 22, C. 3, DLGS 82/2005..
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE CCIAA DI PRATO – AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE – II UFFICIO DELLE ENTRATE DI PRATO – 17/2001 DEL 2/1/2001 PER BOLLO IN ENTRATA